

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 244

7 aprile 2014

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MORICONI, PARIANI, MORI, PIVA, FIAMMENGHI, MONARI, PARUOLO, ZOFFOLI, MONTANARI, ALESSANDRINI, VECCHI Luciano, MUMOLO, MARANI

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO NELLE ELEZIONI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI AI CITTADINI CHE HANNO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETÀ'

Oggetto assembleare n. 5383

Relazione

In Italia il suffragio universale fu introdotto il 2 giugno 1946 in occasione del Referendum per la scelta fra Monarchia e Repubblica. Fu in quell'occasione infatti che, per la prima volta, anche le donne maggiorenni poterono partecipare al voto.

Successivamente fu la neonata Costituzione a fissare nella maggiore età (18 anni a partire dal 1975) il limite minimo per svolgere l'elettorato attivo alla Camera e nei 25 anni quello per il Senato.

Il limite dei 18 anni venne adottato anche per le elezioni amministrative e regionali, oltre che per i referendum.

A distanza di quasi 70 anni da quella scelta si è tuttavia aperto un dibattito, che non riguarda solo l'Italia, ma anche il resto d'Europa, sull'opportunità di abbassare la soglia per la partecipazione alle elezioni amministrative da 18 a 16 anni.

Si tratta di una scelta che coglie i grandi cambiamenti che hanno riguardato la nostra società negli ultimi decenni. Una società dove informarsi e partecipare è più facile, dove la scolarizzazione di massa ha portato ad un innalzamento del livello culturale generale e dove i ragazzi maturano più in fretta.

Una società che, soprattutto in un momento così incerto, ha bisogno di dare fiducia ai propri giovani, di affidare la propria ripresa al loro dinamismo, all'entusiasmo, alla capacità di cogliere le opportunità che stanno nel cambiamento, senza timori o preclusioni mentali.

Si tratta, insomma, di valorizzare una risorsa non meno importante dell'esperienza e della ponderatezza di chi i 16 anni li ha passati da tempo.

Ma nel contempo si tratta anche di una scelta che tenta di coinvolgere i ragazzi, di spingerli ad informarsi e a partecipare, di arginarne il distacco dalla politica, di responsabilizzarli nei confronti della loro comunità attraverso la possibilità di scegliere gli amministratori a cui affidare la gestione della propria quotidianità.

Poiché l'art. 48 della Costituzione prevede che il diritto di voto sia maturato al raggiungimento della maggiore età, che il codice civile fissa a 18 anni, è necessario intervenire sul dettato costituzionale.

Così l'art. 1 del pdl prevede che al comma 1 dell'art. 48 della Costituzione sia aggiunto un ulteriore comma per disgiungere il raggiungimento della maggiore età dall'acquisizione del diritto di voto alle elezioni regionali e degli enti locali.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Modifica all'art. 48 della Costituzione

1. L'articolo 48, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età fatto salvo quanto segue. Per l'elezione degli organi delle regioni e degli enti locali, sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».
